Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 agosto 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.530 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. 1066.
Attribuzione della denominazione «Marina di Mancaversa» ad una frazione del comune di Taviano (Lecce). Pag. 4306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 1067.
Ricostituzione del soppresso comune di Sangiano (Varese) Pag. 4306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1068.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita nel comune di Lecce. Pag. 4307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1069.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione dei beni, situati in Italia, già di pertinenza della Casa Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore dei Poveri di San Francesco, alla Casa Generalizia, con sede in località Vermicino del comune di Frascati (Roma) della Congregazione delle Suore Francescane dei Poveri. Pag. 4307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1070.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, sita in frazione Sansimone del comune di Sannicola (Lecce) . . . . Pag. 4307

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1963.
Determinazione del coefficiente di rettificazione del capitale netto per le imprese elettriche di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 . . . . Pag. 4307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 4308

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Savigliano, Vottignasco e Villa-Falletto (Cuneo). Pag. 4308

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cervere e Cherasco (Cuneo) . . Pag. 4308

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (Cuneo). Pag. 4308

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Fossano (Cuneo) Pag. 4308

Annullamento del decreto ministeriale 31 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Marene (Cuneo) Pag. 4308

Modifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Montà d'Alba (Cuneo) . . Pag. 4308

Modifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Alba, Monticello, Cornegliano e Roddi (Cuneo). Pag. 4308

Riduzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Bagnacavallo (Ravenna) . . . . Pag. 4309

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 4309

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 4309

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso . . . . Pag. 4309

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4309

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1963 (Suppletivo) . . . . Pag. 4310

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1963 . . . . Pag. 4311

Banca d'Italia: Situazione al 31 luglio 1963 . . . Pag. 4312

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ventimiglia . . . . Pag. 4313

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio con l'estero: Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero. Pag. 4314

Ministero del tesoro: Concorso per titoli a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro. Pag. 4315

Ministero della difesa-Marina: Riapertura dei termini del concorso per esami per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo . . . . Pag. 4320

Ufficio medico provinciale di Perugia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia . . Pag. 4320

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 30 AGOSTO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 1° all'8 agosto 1963. — **Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1, 2 e 5 agosto 1963. — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dal 1° al 6 agosto 1963. — **Banco di Napoli - Sezione Credito Fondiario:** Cartelle 4 % Serie Conversione sorteggiate nei giorni 1 e 12 agosto 1963. — **Istituto Italiano di Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 7 e 9 agosto 1963. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna:** Cartelle sorteggiate nei giorni 1, 2, 5 e 6 agosto 1963. — **Società per Azioni Giuseppe Olmo - Superflexite Italiana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1963. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna - Sezione Autonoma Opere Pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2, 5 e 6 agosto 1963. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione Opere Pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1963. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito Fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1963. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 12 e 13 agosto 1963.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 14 agosto 1963. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1963. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1963. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 5 al 12 agosto 1963.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. **1066.**

Attribuzione della denominazione « Marina di Mancaversa » ad una frazione del comune di Taviano (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Taviano (Lecce) in data 20 giugno 1962, n. 44, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora comunemente indicata con il nome di « Marina di Mancaversa » sia attribuita ufficialmente tale denominazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecce in data 8 ottobre 1962, n. 107, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Marina di Mancaversa » alla frazione del comune di Taviano (Lecce), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. **1067.**

Ricostituzione del soppresso comune di Sangiano (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° dicembre 1927, n. 2344, con il quale i comuni di Arolo, Ballarate, Cellina, Leggiuno e Sangiano (Varese) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di « Leggiuno-Sangiano »;

Viste le istanze in data 30 ottobre, 21, 27 novembre e 5 dicembre 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Sangiano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Leggiuno-Sangiano in data 28 gennaio 1961, n. 4, e 11 maggio 1963, n. 29, e del Consiglio provinciale di Varese in data 26 maggio 1962, n. 50, e 28 maggio 1963, n. 60, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 841;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Sangiano, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Leggiuno-Sangiano è restituita l'antica denominazione di Leggiuno.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Leggiuno e il ricostituito comune di Sangiano, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Sangiano, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1068.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita nel comune di Lecce.

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita nel comune di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1069.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione dei beni, situati in Italia, già di pertinenza della Casa Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore dei Poveri di San Francesco, alla Casa Generalizia, con sede in località Vermicino del comune di Frascati (Roma) della Congregazione delle Suore Francescane dei Poveri.

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, l'art 2 del decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi in data 13 aprile 1959, n. 2020-50, relativo alla attribuzione dei beni, situati in Italia, già di pertinenza della Casa Generalizia, con sede in Roma della Congregazione delle Suore dei Poveri di San Francesco, alla Casa Generalizia, con sede in località Vermicino del comune di Frascati (Roma), della Congregazione delle Suore Francescane dei Poveri.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1070.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, sita in frazione Sansimone del comune di Sannicola (Lecce).

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, sita in frazione Sansimone del comune di Sannicola (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1963.

Determinazione del coefficiente di rettificazione del capitale netto per le imprese elettriche di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, con il quale sono state dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto alle imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, della legge stessa, diverse da quelle appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, ma tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191;

Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che per le predette imprese diverse da quelle appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, ma tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, il coefficiente di rettificazione del capitale netto ai sensi dell'art. 5, n. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro e risulta dal rapporto tra la somma dei valori dei capitali delle imprese determinati

ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e la somma dei capitali netti delle imprese stesse quali si rilevano dai bilanci al 31 dicembre 1961 redatti in conformità della menzionata legge 1958, n. 191;

Ritenuto che la somma dei valori dei capitali delle imprese appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, determinati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è risultato di L. 1.513.801.805.563 e che la somma dei capitali netti delle imprese stesse, quali si rilevano da rispettivi bilanci al 31 dicembre 1961 è risultata di lire 1.155.245.174.840;

Decreta:

Il coefficiente di rettificazione del capitale netto ai sensi dell'art. 5, n. 2 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per le imprese diverse da quelle appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, che siano tenute alla presentazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, è determinata nella misura di 1,31037.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1963, registro n. 6, foglio n. 331, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'operaia Segnini Maria, avverso il provvedimento 11 marzo 1948, con cui le veniva comunicato il licenziamento per infermità fisica, è dichiarato irricevibile.

(7757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Savigliano, Vottignasco e Villa-Falletto (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene precisato che la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Savigliano, Vottignasco e Villa-Falletto (Cuneo), di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963, è stata disposta su richiesta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo e su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e non su proposta del presidente della Giunta provinciale di Cuneo.

Viene disposto, inoltre, che la revoca del succitato divieto decorre dalla data del 2 gennaio 1964.

(7748)

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cervere e Cherasco (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene precisato che la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cervere e Cherasco (Cuneo), di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963, è stata disposta su richiesta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo e su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e non su proposta del presidente della Giunta provinciale di Cuneo.

Viene disposto, inoltre, che la revoca del succitato divieto decorre dalla data del 2 gennaio 1964.

(7749)

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene precisato che la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (Cuneo), di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963, è stata disposta su richiesta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo e su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e non su proposta del presidente della Giunta provinciale di Cuneo.

Viene disposto, inoltre, che la revoca del succitato divieto decorre dalla data del 2 gennaio 1964.

(7746)

Rettifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Fossano (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene precisato che la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Fossano (Cuneo) di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963, è stata disposta su richiesta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo e su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e non su proposta del presidente della Giunta provinciale di Cuneo.

Viene disposto, inoltre, che la revoca del succitato divieto decorre dalla data del 2 gennaio 1964.

(7747)

Annullamento del decreto ministeriale 31 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Marene (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene disposto l'annullamento del decreto ministeriale 31 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Marene (Cuneo).

(7745)

Modifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Montà d'Alba (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene disposto che la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Montà d'Alba (Cuneo), di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963, decorre dalla data del 2 gennaio 1964.

(7750)

Modifica del decreto ministeriale 26 luglio 1963, concernente la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Alba, Monticello, Corneglianо e Roddi (Cuneo).

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963, viene disposto che la revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Alba, Monticello, Cornegliano e Roddi (Cuneo), di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963, decorre dalla data del 2 gennaio 1964.

(7751)

Riduzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Bagnacavallo (Ravenna)

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963 la zona di divieto di caccia e uccellagione di Bagnacavallo (Ravenna), della estensione di ettari 317, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 10 aprile 1959, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia viene ridotta ad ettari 278 e resta così delimitata.

Confini: scolo Consorziale fosso Vecchio; strada Statale n. 16 (via Reale); scolo Consorziale fosso Vetro; strada Comunale Cocchi.

(7711)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 284, il ricorso straordinario prodotto il 21 maggio 1959 dalla professoressa Badalamenti Carolina, n. Licata, avverso il provvedimento del Provveditorato agli studi di Palermo, pubblicato nell'albo del Provveditorato il 23 marzo 1959, con il quale fu reso noto alla ricorrente l'esito negativo dell'ispezione subita ai fini del conseguimento dell'abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è stato dichiarato inammissibile.

(7740)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1963, al registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 219, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'assistente capo del Genio civile Dusi Silvio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 9 settembre 1961, n. 24183, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° novembre 1961.

(7756)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio successivo, registro n. 305 Tesoro, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 aprile 1962 dall'ex archivista capo del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Di Genova Matteo, avverso il decreto ministeriale 1° settembre 1961, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1961, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(7769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 29 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	620,97	620,985	620,95	620,97	620,95	620,98	621 —	620,95	620,97
$ Can.	573,15	573,15	573,75	573,10	572,40	573,25	573,15	573,25	573,25	573,10
Fr. Sv.	143,88	143,87	143,88	143,885	143,80	143,86	143,90	143,90	143,86	143,87
Kr. D.	89,92	89,93	89,93	89,93	89,80	89,93	89,9325	89,90	89,93	89,92
Kr. N.	86,85	86,84	86,85	86,81	86,80	86,81	86,80	86,82	86,81	86,82
Kr. Sv.	119,67	119,68	119,63	119,67	119,60	119,68	119,65	119,67	119,68	119,70
Fol.	171,56	171,90	171,93	171,935	171,90	171,94	171,95	172 —	171,94	171,94
Fr. B.	12,44	12,445	12,4525	12,45	12,44	12,44	12,446	12,44	12,44	12,445
Franco francese	126,73	126,72	126,71	126,735	126,70	126,72	126,75	126,74	126,72	126,72
Lst.	1738,18	1737,80	1737,80	1737,75	1737,50	1737,75	1737,75	1738 —	1737,75	1737,85
Dm. occ.	155,98	155,98	156,01	156,01	155,95	155,97	156,01	155,97	155,96	155,97
Scell. Austr.	24,06	24,07	24,07	24,065	24,05	24,05	24,06625	24,06	24,06	24,07
Escudo Port.	21,67	21,68	21,69	21,68	21,70	21,68	21,66	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 29 agosto 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	110,95
Redimibile 3,50 % 1934	90,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	620,965
1 Dollaro canadese	573,125
1 Franco svizzero	143,892
1 Corona danese	89,931
1 Corona norvegese	86,805
1 Corona svedese	119,66
1 Fiorino olandese	171,942
1 Franco belga	12,448
1 Franco francese	126,742
1 Lira sterlina	1737,75
1 Marco germanico	156,01
1 Scellino austriaco	24,066
1 Escudo Port.	21,67

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1963 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1963 (Suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1 Luglio 1962 al 30 Giugno 1963 (Suppletivo)			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	4.746.701		4.070.393	
effettive — residui	216.343		1.038.788	
Totale		4.963 044		5.109.181
per movimento di capitali — competenza	164 673		385.252	
per movimento di capitali — residui	27.048		34.692	
Totale		191.721		419.944
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	4.043.969		3.939.638	
Conti correnti	17.616.008		17.554 686	
Incassi da regolare	1.950 656		1.933.466	
Altre gestioni	7.262.762		7.219.223	
Totale		30.873 395		30.647 013
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	2.166		2.107	
Pagamenti da regolare	453 523		427.429	
Altri crediti	15.368.177		15.248.248	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	969		912	
Totale		15.824.835		15 678.696
Totale generale incassi e pagamenti		51.859.210		51.854.834
Fondo di cassa al 30 giugno 1963 (Suppletivo)		—		4.376
Totale a pareggio		51.859.210		51.859.210

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 Giugno 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.376	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	8		
Pagamenti da regolare	162.663		
Altri crediti	1.167.408		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	244		
Totale crediti		1.330 323	
In complesso			1.334.699
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.844.783		
Conti correnti	860.942		
Incassi da regolare	83.115		
Altre gestioni	350.086		
Totale debiti			5 138.926
Situazione del Tesoro (passività)			3.804.227

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(7819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º al 31 luglio 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive (competenza)		191.763		383.197
per movimento di capitali (competenza)		8.239		51.952
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	252.867		182.250	
Conti correnti	153.470		211.107	
Incassi da regolare	155.371		106.860	
Altre gestioni	755.118		218.712	
Totale		1.316.826		718.929
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	—		—	
Pagamenti da regolare	48.621		61.760	
Altri crediti	82.183		430.556	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.086		912	
Totale		131.890		493.228
Totale generale incassi e pagamenti		1.653.094		1.647.306
Fondo di cassa al 31 luglio 1963		—		5.788
Totale a pareggio		1.653.094		1.653.094

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 luglio 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.788	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	8		
Pagamenti da regolare	175.803		
Altri crediti	1.515.780		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	70		
Totale crediti		1.691.661	
In complesso			1.697.449
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.915.400		
Conti correnti	803.305		
Incassi da regolare	131.626		
Altre gestioni	886.492		
Totale debiti			5.736.823
Situazione del Tesoro (passività)			4.039.374

Circolazione di Stato (metallica) al 31 luglio 1963: L. 107.596 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(7820)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1963

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	22.268.322.633 —
Portafoglio su piazze italiane	»	650.123.830.243 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	218.528.279 —
Anticipazioni	»	250.610.326.044 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	11.367.935.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.014.802.684 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.102.098.461.451 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	185.334.732.487 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	126.375.703.859 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	L.	70.824.093.431 —
Spese	»	37.701.674.431 —
	L.	4.960.938.410.543 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.536.660.168.810 —
	L.	9.497.598.579.353 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.497.607.443.286 —

PASSIVO

Circolazione	L.		3.280.607.465.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		29.227.490.900 —
Depositi in conto corrente liberi	»		46.445.624.172 —
Conti correnti vincolati	»		1.287.133.258.007 —
Creditori diversi	»		241.665.495.140 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		29.854.314.629 —
Rendite del corrente esercizio	»		38.085.266.650 —
	L.		4.953.018.914.998 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4.955.099.746 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.664.395.799 —	
			7.919.495.545 —
	L.		4.960.938.410.543 —
Depositanti	»		4.536.660.168.810 —
	L.		9.497.598.579.353 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.		9.497.607.443.286 —

(7803)

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ventimiglia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ventimiglia, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Genova.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal Commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'spirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 259. — GALLUCCI

(7615)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

Art. 1.

Nell'anno accademico 1963-1964 su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, si terrà presso l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), Roma, il secondo « Corso di specializzazione per il commercio estero ».

Art. 2.

Il corso mira a facilitare la formazione di quadri direttivi specializzati nel commercio estero e più particolarmente nel commercio di esportazione. A tal fine si propone di fornire ai giovani, in possesso del diploma di laurea, la conoscenza delle nozioni indispensabili per operare in questo campo secondo finalità private e pubbliche.

Art. 3.

Il corso si svolgerà presso la sede dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) in Roma, via Liszt, 21, EUR.

Esso avrà la durata di 7 mesi e mezzo. Le lezioni avranno inizio il 18 novembre 1963 e termineranno il 15 giugno 1964. Gli esami finali avranno luogo nella seconda quindicina del mese di giugno 1964.

Art. 4.

Il corso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita delle tecniche inerenti agli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai sistemi più idonei ai fini delio sviluppo delle vendite sul mercato internazionale.

Il programma di insegnamento consisterà in alcuni corsi formativi ed orientativi sulle tecniche attinenti al commercio estero, e si articolerà essenzialmente in una serie di corsi monografici su argomenti specifici di particolare interesse per i traffici di esportazione, su conferenze, seminari, visite a servizi pubblici e stabilimenti.

Esso si completerà con il perfezionamento, improntato a criteri pratici, di lingue estere.

In linea generale saranno tenute quattro ore di insegnamento al mattino e due ore al pomeriggio.

Gli orari ed i programmi relativi saranno stabiliti con regolamento a parte.

Art. 5.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni a le esercitazioni pratiche e non saranno ammessi agli esami finali se la frequenza non avrà raggiunto almeno i nove decimi delle lezioni ed esercitazioni svolte durante il corso.

Tali esami finali saranno tenuti a fine del corso e precisamente nella seconda quindicina di giugno 1964, secondo modalità che verranno a tempo debito comunicate.

Ai partecipanti che avranno sostenuto con esito favorevole gli esami finali verrà rilasciato un attestato.

L'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare, nei propri servizi in Italia e all'estero, coloro che avanno superato favorevolmente detti esami.

Art. 6.

Il corso comprenderà quarantacinque posti che potranno essere conferiti ai candidati che ne faranno domanda e che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito in una Università degli studi della Repubblica o altro Istituto superiore equiparato;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) età non superiore ai 30 anni;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver superato con esito favorevole l'esame di cui all'articolo seguente.

I requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ulteriori cinque posti potranno essere assegnati a cittadini provenienti da Paesi esteri in via di sviluppo economico.

Le modalità di conferimento di detti cinque posti saranno stabilite con decisione del Comitato esecutivo dell'I.C.E. Nel caso di mancato conferimento di tali cinque posti essi potranno essere assegnati a cittadini italiani in aggiunta ai quarantacinque posti sopra specificati e attribuiti con le medesime modalità e requisiti.

Art. 7.

Gli aspiranti al corso saranno sottoposti ad un esame di ammissione sulle seguenti materie:

1. Nozioni fondamentali di politica economica e finanziaria e di tecnica commerciale, con particolare riferimento al commercio internazionale.
2. Lingua inglese.
3. Lingua francese.

L'esame di politica economica e finanziaria e di tecnica commerciale consisterà in un colloquio.

L'esame di lingua francese ed inglese sarà scritto ed orale; quello scritto consisterà in una composizione con l'uso del vocabolario, quello orale in una prova di traduzione dalla lingua estera ed in una conversazione con l'esaminatore.

L'aspirante potrà altresì chiedere di essere eventualmente sottoposto alla prova facoltativa scritta ed orale nelle lingue estere tedesca e spagnola.

L'esame avrà luogo davanti una Commissione nominata con successivo provvedimento dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero. I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale che sarà inviata loro almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame stesso.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 7 provvederà all'esame delle domande, dei documenti e dei titoli di valutazione, nonchè

alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo dell'I.C.E. al cui giudizio insindacabile è riservata la decisione per l'ammissione al corso.

Art. 9.

Coloro che saranno ammessi al corso fruiranno, per la durata dello stesso, di una borsa di studio della misura mensile di Lit. 70.000 per i non residenti a Roma e di Lit. 40.000 per i residenti a Roma. Detti importi sono da considerarsi netti da ritenute erariali.

Il presidente dell'I.C.E. potrà disporre la riduzione a metà o la sospensione del pagamento delle quote giornaliere — per un massimo di giorni quindici — dell'importo fissato per la borsa di studio nei confronti di quei candidati che non frequenteranno regolarmente le lezioni e non osserveranno condotta regolare.

Per mancato profitto durante lo svolgimento del corso che dovesse essere riconosciuto nel saggio esplorativo che sarà tenuto alla fine del primo trimestre di insegnamento, o per il ripetersi di assenze non riconosciute giustificate ed in casi gravi a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'I.C.E. su proposta del presidente dell'Istituto, potrà essere disposto l'allontanamento del candidato, con la esclusione dal corso e la revoca della concessione della borsa di studio.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al corso ed alle relative borse di studio dovranno essere redatte in carta bollata da Lit. 200 ed indirizzate al presidente dell'Istituto nazionale del Commercio Estero (I.C.E.) Roma, via Liszt, 21 EUR. Esse dovranno pervenire all'Istituto entro il 15 ottobre 1963.

Vale a tale riguardo, o la data di presentazione diretta della domanda alla segreteria del corso o la data del timbro postale d'arrivo nel caso di inoltro per corriere.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome e nome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto; l'Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) le lingue estere conosciute, con certificati relativi ed eventuali corsi frequentati in Italia ed all'estero;

g) gli eventuali servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

h) altri titoli di valutazione dei quali sono in possesso;

i) la precisa indicazione del loro recapito con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'Amministrazione pubblica presso cui l'aspirante stesso si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto, con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea o quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2. Certificato generale del casellario giudiziale;

3. Certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un medico militare o da un medico provinciale;

4. Documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari;

5. Documentazione attestante gli eventuali servizi e titoli di valutazione di cui alle lettere *g)* ed *h)* in precedenza indicate.

L'Istituto si riserva di chiedere successivamente ai candidati tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Le domande che perverranno successivamente alla data utile per la presentazione, non saranno prese in considerazione.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il presidente dell'I.C.E. DALL'OGLIO

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi all'Istituto nazionale per il Commercio Estero, via Liszt, 21 Roma (EUR).

(7768)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I due terzi dei posti anzidetti sono riservati al personale, comunque assunto o denominato, il quale, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, abbia prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) aver compiuto gli studi di istruzione elementare superiore (V classe);

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel terzo e quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale

colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi.

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle Pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli conluogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, del presente decreto;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo (vedasi schema esemplificativo allegato al presente decreto) dovrà essere presentata a dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il compimento degli studi d'istruzione elementare superiore (V classe);

2) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale

nel Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o, dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato Mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato, rilasciato in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forme armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia nu-

merosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti indicati nell'art. 1, terzo comma, del presente decreto, presenteranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lett. *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera B), n. 5, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lett. *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata in carta da bollo dalla competente autorità militare;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati di età inferiore agli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici:

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati nonchè quello che presenteranno i mutilati ed invalidi civili dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a svolgere le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle mansioni proprie della carriera ausiliaria, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) copia aggiornata del foglio matricolare militare (salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4). Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai nn. 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato in carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica allo impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della Tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri Uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

La prova pratica di scrittura avrà luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione nel termine prescritto del giorno e dell'ora in cui detta prova sarà tenuta.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Allorchè si presenteranno per sostenere la prova di cui all'articolo precedente i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta d'identità.

Art. 11.

La prova pratica di scrittura non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima della prova di cui al precedente comma, in base ai criteri che verranno da essa preventivamente determinati.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli e quello riportato nella prova pratica di scrittura.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 68.

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo alla:

Direzione generale degli affari generali e del personale Ministero del tesoro
Via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto . . . nato a .
il (1) . . residente in
Via n. . chiede di essere ammesso al concorso a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2)
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (3), di essere in possesso del certificato di licenza di istruzione elementare superiore (V elementare) conseguito presso
in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4)

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso .
in qualità di dal (5) .

oppure:

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

. . . .
. . . .
. . . . il . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e da zone del terri-

torio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra:

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

appartenente ad una delle categorie di personale indicato nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del bando di concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e la autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7496)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Riapertura dei termini del concorso per esami per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 21 maggio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo - Ruolo farmacisti;

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre riaprire i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 20 marzo 1963 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo - Ruolo farmacisti, sono riaperti fino al 15 settembre 1963.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Registro n. 70 Difesa-Marina, foglio n. 123. — GALLO

(7752)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5722 del 28 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici e dai sindaci interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Cerulli comm. dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale;

Selli prof. dott. Mario, direttore della clinica urologica e della clinica chirurgica;

Giglio prof. dott. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia medica;

Vagnucci dott. Achille, medico condotto di Campello sul Clitunno.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dott. Girolamo Gagliardi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Perugia, addì 20 agosto 1963

Il medico provinciale: LOPES

(7762)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.